



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/13 DEL 19.5.2010

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i. e della Delib.G.R. 23.4.2008 n. 24/23, relativa all'intervento denominato "Coltivazione e ripristino ambientale di una cava di argilla nel comune di Carbonia, località Flumentepido".
Proponente: ACENSAR S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la ACENSAR S.r.l. ad agosto 2009 ha presentato l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, regolarizzata a ottobre 2009, per l'intervento denominato "Coltivazione e ripristino ambientale di una cava di argilla nel comune di Carbonia, località Flumentepido". L'intervento è ascrivibile alla categoria di opere di cui all'Allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23, punto 8, lett. i) – "Cave e torbiere".

Il progetto si riferisce alla coltivazione di una cava, di circa 12 ettari, per l'estrazione di argilla da destinare a interventi di bonifica ambientale. È prevista l'estrazione di 288.000 m³ di materiale, di cui circa 150.000 m³ costituiti da argilla e circa 138.000 m³ da materiale di scarto da destinare al recupero dell'area. Non è previsto alcun trattamento del materiale in posto. La coltivazione procederà per gradoni discendenti in numero variabile in funzione della morfologia, fino ad un massimo di sei.

Il progetto di recupero ambientale prevede il colmamento, e il successivo rinverdimento con essenze vegetali autoctone, di tutta l'area che presenterà una morfologia finale "a conca", delimitata da un unico versante a debole pendenza degradante da sud a nord. Il fabbisogno di volume stimato per il recupero è di 480.000 m³, in parte presente nel giacimento e in parte proveniente da altre attività di scavo e sbancamento.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti (SAVI) ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto in questione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione ed attuate le seguenti prescrizioni:



1. l'area di cava dovrà essere tenuta in modo ordinato, evitando la creazione di discariche, l'accantonamento di mezzi e attrezzature in disuso e quanto altro non necessario alla conduzione dell'attività che possa creare ulteriori impatti visivi negativi;
2. in fase di coltivazione dovrà essere assicurato, attraverso un sistema di canalizzazioni e/o conferendo al piazzale una adeguata pendenza, il deflusso delle acque meteoriche afferenti l'interno dell'area in coltivazione; tali acque, prima della loro eventuale immissione nei compluvi naturali, dovranno essere sottoposte a trattamento, al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico in funzione del recettore finale; lo scarico delle acque meteoriche dovrà essere realizzato in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico previsti nella parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
3. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
 - b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
 - c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - d. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;
4. le aree di accumulo provvisorio dei materiali cavati dovranno essere lontane da superfici soggette ad eccessivo dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale. Dovrà essere, altresì, assicurata la stabilizzazione dei cumuli di materiale e posta particolare attenzione alla loro ubicazione rispetto alla direzione del vento dominante;
5. dovrà essere salvaguardata la distanza di rispetto dei 150 metri dalle sponde dell'affluente del Rio Flumentepido, ed evitata l'interferenza con il corso d'acqua di qualsiasi attività correlata all'attività estrattiva;



6. dovranno essere immediatamente intrapresi, e completati entro due anni dall'inizio dei lavori, gli interventi di messa in sicurezza e rinverdimento della parte alta del settore sud della cava nel quale l'attività estrattiva è cessata; le azioni di recupero delle restanti aree dovranno essere attuate contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato con cadenza annuale e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata;
7. i cumuli di terreno vegetale preventivamente asportati o da asportare e dei materiali fini da destinarsi alle operazioni di recupero ambientale, dovranno essere adeguatamente conservati in aree idonee, da individuarsi nel progetto di recupero, evitando mescolamenti con lo sterile o con altri materiali di risulta;
8. l'asportazione degli strati superficiali di suolo dovrà essere effettuata attraverso l'uso di macchinari idonei al fine di minimizzare la compattazione del terreno; eventuali esemplari arborei ed arbustivi presenti dovranno essere espantati, con tecnica che ne garantisca il successivo attecchimento e messi a dimora nell'area già coltivata, al fine della mitigazione degli impatti sulla vegetazione e di un più rapido recupero;
9. qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno del suolo asportato, sui cumuli di terreno vegetale asportato o da asportare dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di conservare la fertilità e di limitare l'inacidimento, il dilavamento e la dispersione di polveri;
10. i materiali necessari per il recupero dell'area eventualmente reperiti in altri siti, e del quale dovranno essere precisati in progetto la natura i volumi e la provenienza, dovrà essere idoneo a tale scopo, nel rispetto delle specifiche norme vigenti a seconda che si tratti di terre e rocce da scavo, inerti derivanti da demolizioni, rifiuti di estrazione o altro;
11. per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali, in coerenza con l'obiettivo di conservazione della biodiversità come da Piano Forestale Ambientale Regionale;
12. per la piantumazione si dovrà favorire l'impiego di più specie arboree ed arbustive sempreverdi autoctone, come previsto in progetto, in quantità tali da garantire una densità finale non inferiore a 650 piante per ettaro da disporre in modo il più possibile irregolare e naturaliforme; nel progetto di recupero aggiornato dovrà essere indicata la quantità di esemplari previsti per specie;



13. per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi ai dettami del D.Lgs. n. 217/2006 e s.m.i.;
14. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive; per lo stesso periodo, e comunque sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi, dovrà essere evitato il pascolamento;
15. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline botaniche, tecniche vivaistiche e di ingegneria naturalistica, al fine di verificare la conformità ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Iglesias;
16. dovrà essere predisposto un organico piano di gestione, manutenzione e messa in sicurezza dei luoghi, al fine di garantire nel tempo l'efficienza degli interventi di recupero ambientale ed evitare il deterioramento delle condizioni di protezione e stabilità ambientale raggiunte; a fine lavori dovranno essere rimosse tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e di qualunque altro elemento di disturbo ambientale e paesaggistico.
17. al fine del riscontro delle previsioni progettuali e del monitoraggio sull'efficacia delle azioni di recupero e misure di mitigazione, con periodicità biennale, dovrà essere predisposta una relazione descrittiva, corredata di documentazione fotografica e planimetrie, attestante lo stato dei luoghi, il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione previste, nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente deliberazione. La relazione dovrà includere i dati dei monitoraggi e autocontrolli sulla qualità dell'aria e delle acque, nonché i dati relativi ai controlli in accettazione delle terre impiegate per il recupero; detta relazione periodica di monitoraggio dovrà essere trasmessa al Servizio S.A.V.I., al Servizio Attività Estrattive, alla Provincia di Carbonia - Iglesias e all'ARPAS.



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Coltivazione e ripristino ambientale di una cava di argilla nel comune di Carbonia, località Flumentepido", presentato dalla ACENSAR S.r.l. a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Iglesias, la Provincia di Carbonia - Iglesias e l'ARPAS;
- di stabilire che gli elaborati significativi adeguati alle prescrizioni indicate in premessa, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI che dovrà verificarne la coerenza preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione da parte del Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, la cui durata non potrà essere superiore a sette anni;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, in particolare del Servizio Tutela Paesaggistica di Carbonia – Iglesias, la presente deliberazione ha validità coincidente con il periodo di vigenza dell'autorizzazione da rilasciare da parte dell'Assessorato regionale dell'Industria e la prosecuzione dell'attività di cava dovrà essere comunicata al Servizio SAVI.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu